

# REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHEGGI A RASO A PAGAMENTO

Approvato con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'attività dei parcheggi non custoditi gestiti dalla Società di gestione delle cosiddette "strisce blu".

## Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

1. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quei parcheggi con sosta ad orario, soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale di concerto con la società di gestione.
2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa e la relativa disciplina è stata deliberata a seguito di delibera di C.C. n. 79 del 27.07.2006, Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2006/2009, successiva delibera della Giunta Municipale n. 174 del 09.11.2007 e n. 257 del 31.12.2007 e del "Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento nonché gestione funzionale del parcheggio multipiano interrato di piazza Principessa Iolanda in Giarre" stipulato fra l'ing. Giuseppe Rita Leonardi nella qualità di dirigente del settore Lavori Pubblici e RUP e la Giarre Parcheggi S.r.l con sede in C.da Santa Maria Poggiarelli sn zona industriale ASI C.P. 125 – Caltagirone (CT).

## Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:
  - a) a seguito di pagamento di una tariffa oraria;
  - b) a seguito di esenzione nei casi previsti dalla legge.
2. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.
3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu.

## Articolo 4- Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

1. Veicoli dei portatori di Handicap provvisti dello speciale contrassegno, in originale, del Codice della strada (invalidi)
2. Forze dell'ordine in servizio;
3. Vigili del fuoco in servizio;
4. Mezzi di soccorso in servizio
5. Medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale in visita domiciliare urgente
6. Automezzi comunali in servizio

## **Articolo 5 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio**

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e versare al Comune o alla società di gestione quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi ed appositi regolamenti.

## **Articolo 6 – Tariffe**

1. Le tariffe ordinarie e quelle agevolate sono quelle stabilite dal contratto con la Società di gestione.

2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket orario emesso dai parcometri, ovvero all'esposizione di contrassegni vari in corso di validità o all'utilizzo di parcometro ricaricabile e di ogni altro strumento idoneo a certificare il pagamento.

## **Articolo 7– Condizioni generali**

1. Con il ritiro della ricevuta o con l'avvio del dispositivo di sosta l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale sarà pubblicata nei modi di legge.

2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

## **Articolo 8 – Vigilanza**

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati.

2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta.

## **Articolo 9– Rimozione dei veicoli**

1. Il Comune, ovvero il Gestore, per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso dei parcheggi può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.

2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

## **Articolo 10 – Sanzioni**

Se un veicolo sosta entro gli appositi spazi riservati al parcheggio a pagamento e il proprietario non provvede a regolarizzare il costo della tariffa e a mettere il ticket bene in vista sul cruscotto all'interno dell'auto o ad azionare il dispositivo per avviare il tempo di sosta, il personale addetto dell'ente provvederà a rilevare infrazione al codice della strada ai sensi dell' art. 7 c. 1 lett. c) e lett. f) e 15 (euro 25,00 con adeguamento biennale previsto dal decreto legislativo 285/92, articolo 195, alla data 01 gennaio 2013) e ss.mm.ii.

Si possono prevedere delle eccezioni o cause di forza maggiore o stato di necessità che hanno determinato il prolungamento della sosta (che devono essere documentate) certificabile da un ente pubblico.

Per le violazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ed in caso di omesso pagamento, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Nel caso di in cui la sosta si protraesse oltre l'orario corrispondente all'importo pagato, quale risulta dalla ricevuta regolarmente esposta o dal dispositivo di misurazione del tempo di sosta, configurandosi una inadempienza contrattuale, si rimanda alla normativa vigente.

Si rimanda, con successivo accordo tra i contraenti, la possibilità di un regime di tolleranza per il tempo necessario per la regolarizzazione del ticket.

## **Articolo 11 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesse collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

2. Si fa altresì riferimento alle disposizioni in materia emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, in quanto non in contrasto con le norme di legge.

## **Articolo 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione.